

finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 aprile 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 9 aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 5 aprile 1993

1) *Premessa*

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93, 706/93 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di Enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da Enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

È stato in particolare accertato che, nell'area milanese, in tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica

(P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A., A.E.M., A.M.S.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti. Tali somme solo in parte - e non sempre - venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, ricoprivano o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti e così via.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica Amministrazione) intervenuti nella Regione Lombardia e non solo. Così questo Ufficio si è dovuto occupare delle illiceità commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ed altro, con riferimento a situazioni od enti di livello regionale. Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel comune di Milano coinvolgevano enti omologhi di altre città (per esempio ACEA, ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, la vendita di immobili ad enti pubblici, la costruzione di istituti penitenziari, i lavori e le forniture per centrali ENEL, ecc. (i settori sono citati solo a titolo esemplificativo), interessando l'intero territorio nazionale. Di alcune risultanze si è dato ampio conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere avanzate nei confronti del senatore Citaristi, al cui contenuto ci si riporta.

Nell'ambito delle indagini in corso sono emerse a carico dello stesso Parlamentare

altre ipotesi di reato in relazione alle quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.

2) *Gli ulteriori versamenti alla segreteria nazionale della Democrazia Cristiana (capi 1-23)*

Sono stati accertati altri versamenti alla segreteria nazionale della DC ad opera di vari imprenditori. Richiamate quindi le considerazioni già svolte nelle precedenti richieste è sufficiente dare sommario conto di tali risultanze, rimandando per i dettagli agli interrogatori allegati.

Antonio ROMAGNOLI, legale rappresentante della Romagnoli Spa ha dichiarato (int. 26 febbraio 1993) che tale società aveva «avuto diversi appalti: Anas, Enel, Enti irrigui, FF.SS., Autostrade ed altro» e che «per mantenere buoni rapporti con il sistema dei partiti che tutto sommato controllava gli enti pubblici che ...assegnavano gli appalti» aveva «ritenuto di accettare le richieste che ...pervenivano dalle segreterie amministrative della DC e del PSI nel corso degli anni» versando dal 1986 al 1991 la somma complessiva di lire 700.000.000 ciascuno all'onorevole BALZAMO ed al senatore CITARISTI.

Eugenio RENDO (int. 4 marzo 1993) ha riferito di versamenti effettuati da lui a favore del PSI (a mani dell'onorevole BALZAMO) e da suo padre Mario alla DC (a mani del senatore CITARISTI) in relazione agli appalti pubblici affidati alle società del gruppo controllato dalla sua famiglia. Assumeva di aver versato 300/400 milioni di lire l'anno dal 1986 al 1991 per complessivi 1.200/1.600 milioni di lire a ciascuno dei due segretari amministrativi.

Gianfranco FAGIOLI, già legale rappresentante della Fagioli S.p.a. ha affermato (int. 5 marzo 1993) di aver corrisposto al PSI (a mani dell'onorevole BALZAMO) dal 1987 al 1992 somme varianti dai 10 ai 40 milioni l'anno per complessivi 160.000.000 circa e alla DC (a mani del senatore CITARISTI) somme varianti fra i 10 ed i 25 milioni l'anno dal 1988 al 1991 per com-

complessivi 80 milioni di lire circa, per ottenere l'intervento di tali partiti a favore della sua attività di trasportatore (operante con la pubblica Amministrazione).

Roberto MONDELLI, della Mondelli Spa ha riferito di aver dovuto versare nell'anno 1987 la somma di lire 130.000.000 ciascuno alle segreterie amministrative della DC e del PSI (a mani dell'onorevole BALZAMO e del senatore CITARISTI) in relazione ad appalto conferito da AUTOSTRADE Spa relativo a lavori per la costruzione dell'autostrada dei Trafori, lotto Sesto Calende - Castelletto Ticino. Claudio DE ECCHER, della Rizzani De Eccher Spa, in sede di interrogatorio reso all'A.G. di Udine, ha sostenuto di aver versato almeno 200.000.000 l'anno per gli anni dal 1987 al 1990 ai già menzionati segretari amministrativi della DC e del PSI (per complessivi 800.000.000 ciascuno), sempre in ragione della partecipazione della sua società ad appalti pubblici.

Giacomo CLERICI della Coeclerici Spa ha affermato (int. 20 febbraio 1993 e 17 marzo 1993) di aver versato circa 100/150 milioni ogni anno dal 1981 a ciascuna delle segreterie della DC e del PSI, al fine di partecipare alle gare per appalti ENEL.

Aldo SERAFINI della Todini Costruzioni Generali Spa ha riferito di aver corrisposto, in relazione agli appalti aggiudicati a tale società, la somma di lire 1.000.000.000 circa e buoni benzina per un valore di circa 50.000.000 alla DC a mani del senatore CITARISTI e di 650.000.000 al PSI a mani dell'onorevole BALZAMO, al quale aveva altresì consegnato buoni benzina per il valore di 650.000.000 dal 1988 al 1992 (oltre ovviamente ai contributi regolarmente dichiarati).

Aldo SPINELLI della Tecnosviluppo Spa ha sostenuto di aver corrisposto denaro al senatore CITARISTI a far tempo dal 1988 e fino al 1992, chiarendo che «il contributo del 1992 fu più sostanzioso» perchè la società aveva «avuto degli appalti superiori rispetto agli anni precedenti» e che il senatore CITARISTI disponeva di elenchi degli appalti pubblici trasmessigli dai consigli di amministrazione dell'ANAS o di aziende pubbliche.

Camillo ZUCCOLI, componente dello staff del Ministro PRANDINI, ha confessato di aver ricevuto da Angelo SIMONTACCHI della Torno Spa la somma di lire 300.000.000 in relazione ad un appalto ANAS (fatto per il quale, ravvisandosi ipotesi di reato ministeriale, gli atti sono stati inviati all'AG di Roma) e di aver poi consegnato, su indicazione dell'onorevole PRANDINI, tale somma al senatore CITARISTI (nei confronti del quale è stata elevata invece l'imputazione di ricettazione oltre a quella di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici).

Paolo e Vittorio Petrucco (int. 26 febbraio 1993) hanno riferito della consegna di 60.000.000 di lire e di 300.000.000 di lire al Senatore CITARISTI, in relazione a due specifiche gare di appalto Anas (Ponte della Delizia 2° lotto e frana Ascea).

Licio Claudio LOMBARDINI, già legale rappresentante della Lombardini Spa, ha dichiarato di aver consegnato denaro, al fine di potersi aggiudicare appalti ANAS, prima al segretario amministrativo del PSDI CIAMPAGLIA e, poichè in tal modo non avendo ottenuto esito soddisfacente, ai segretari amministrativi del PSI onorevole BALZAMO e della DC Senatore CITARISTI, ai quali aveva versato rispettivamente 800.000.000 o 850.000.000 e 450.000.000 in più rate negli anni 1989/1991. A fronte di tali erogazioni la sua società aveva effettivamente avuto in aggiudicazione alcuni appalti nell'ambito delle Colombiane, dei campionati mondiali di calcio ed in relazione a procedure di somma urgenza.

Senza collegamento con appalti pubblici (o comunque con rapporti intercorsi fra sue società e la pubblica Amministrazione) sembrano invece i versamenti descritti da Giovanni VARASI (onde è stata elevata solo imputazione di violazione all'articolo 7 legge n. 195/1974 e 4 legge n. 659/1981).

3) *I versamenti di Itinera (capi 24-29)*

Bruno BINASCO, presidente di Itinera Spa (la principale delle società del gruppo di cui Marcellino GAVIO è azionista di

riferimento) era già stato sottoposto ad indagini per altri fatti (già riferiti nella prima richiesta di autorizzazione a procedere).

Di recente sono emersi a suo carico indizi di reità in relazione a reati di corruzione relativi a vari appalti ANAS (o comunque relativi alle costruzioni stradali) e nuovamente interrogato ha riferito ulteriori episodi.

In particolare ha affermato (int. 8, 9 e 10 marzo 1993):

di aver versato negli anni 1989 e 1990, in relazione agli appalti ottenuti da Itinera per i lavori pubblici finanziati con le leggi sui mondiali di calcio, sulle manifestazioni colombiane e per la sistemazione della Valtellina, la somma complessiva di lire 1.000.000.000 circa alla DC in persona del Senatore CITARISTI e di lire 400.000.000 circa al PSI in persona dell'onorevole BALZAMO negli anni 1989 e 1990;

in relazione agli appalti ottenuti dall'ANAS di aver versato, nel periodo 1989/1991 la somma complessiva di 2-3 miliardi di lire alla DC in persona del Senatore CITARISTI, di 1.000.000.000 di lire circa al PSI in persona dell'onorevole Balzamo, di 600.000.000 di lire al PSDI in persona dell'onorevole CARIGLIA e di 250.000.000 di lire al P.L.I. in persona di BASTIANINI, a fronte di una promessa di 500.000.000 di lire.

Con particolare riferimento ai lavori appaltati nel periodo 1989 - 1991 per un valore di 200-250 miliardi di lire al gruppo Itinera dalla Autostrada Pontechiasso Milano Serravalle Spa ha riferito di aver versato la complessiva somma di circa 5.500.000.000 di lire così ripartita:

400-500 milioni di lire versati in più occasioni dal 1989 al 1992 all'amministratore della predetta Spa Ernesto ROBOTTI;

1.000.000.000 di lire alla DC in persona del Senatore CITARISTI, versati in Roma nella sede della DC dal 1989 al 1991;

1.500.000.000 di lire al PSI in persona dell'onorevole BALZAMO, con un primo versamento in Milano in un bar della galleria di piazza Duomo ed i successivi in

Roma negli uffici della segreteria amministrativa del partito;

2.500.000.000 di lire all'onorevole CRAXI, consegnati a mani della segretaria personale dello stesso Vincenzo Tomaselli in più occasioni nel periodo 1989-1991 in Milano negli uffici di piazza Duomo 19.

Circa le ragioni dei versamenti il BINASCO ha affermato (int. 9 marzo 1993):

«il quadro generale in cui ho effettuato tali versamenti è in sostanza un quadro di forti pressioni che si verificavano ogni qualvolta vi fosse un atto che veniva ad incidere sulla esecuzione dei lavori o sulla effettuazione dei pagamenti da parte degli organi che governavano la società Milano-Serravalle.

Intendo dire che ogni qual volta vi erano degli atti amministrativi che dovevano essere emanati per l'esecuzione effettiva dei lavori o soprattutto per l'erogazione dei pagamenti io mi ritrovavo di fronte a specifiche richieste di somme di danaro al cui soddisfacimento era subordinata la rimozione degli ostacoli.

Talvolta ebbi modo di constatare questa relazione solo in via di fatto in quanto solo al versamento della somma gli ostacoli frapposti scomparivano. Altre volte vi erano parole espresse che subordinavano in modo lampante la rimozione degli ostacoli al versamento delle somme».

Siffatta causale è stata peraltro smentita dal ROBOTTI secondo il quale era invece BINASCO a sollecitare l'aggiudicazione del maggior numero possibile di appalti a favore del suo gruppo.

4) *I finanziamenti illeciti provenienti da società a partecipazione ENI (capi 30-34)*

Nell'ambito delle indagini sull'AEM e sull'ENEL si perveniva all'individuazione di Paolo CIACCIA, quale soggetto che aveva corrisposto illecitamente denaro nella sua qualità di amministratore delegato della CTIP e di manager di società del gruppo ANSALDO.

Il CIACCIA riferiva ulteriori episodi fra cui alcuni che coinvolgevano Pier Francesco PACINI BATTAGLIA, collegato a Silvano LARINI ed alle persone ai vertici di alcune società il cui capitale è controllato direttamente o indirettamente dall'ENI, nonchè azionista di riferimento della banca KARFINKO di Ginevra.

A seguito delle dichiarazioni dei predetti era possibile l'individuazione di una imponente massa di fondi neri in capo a tali società, di cui gli amministratori delle stesse o del controllante ENI si erano appropriati versandoli poi a vari soggetti, fra cui i segretari amministrativi della DC senatore Severino CITARISTI e del PSI onorevole Vincenzo BALZAMO.

Riferiva in particolare il PACINI BATTAGLIA di aver ricevuto da SAIPEM la somma di 35.625.000 dollari Usa in relazione alla realizzazione del raddoppio del metanodotto fra l'Algeria e l'Italia.

Tali somme aveva ricevuto su indicazione di Pio PIGORINI presidente della SNAM, per il tramite di Giovanni DELL'ORTO e Paolo CIACCIA, amministratori di SAIPEM ed i versamenti erano avvenuti a seguito di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti fra società estere, secondo le modalità descritte negli interrogatori.

PACINI BATTAGLIA aveva in vario modo impiegato le somme ricevute ed ha riferito di aver consegnato circa 3.000.000.000 di lire (rettificando in tale ammontare, nell'interrogatorio 26 marzo 1993, la cifra di lire 1.000.000.000 precedentemente indicata) al Senatore CITARISTI, quale somma destinata a finanziamento della DEMOCRAZIA CRISTIANA.

PACINI BATTAGLIA aveva anche ricevuto ingenti somme per disposizione del presidente dell'ENI Gabriele CAGLIARI, sempre illecitamente sottratte alle società controllate da tale ente e di aver fatto pervenire circa 2.000.000.000 di lire al senatore CITARISTI su indicazione di DELL'ORTO.

Le dichiarazioni di PACINI BATTAGLIA sono state riscontrate da quelle rese da Paolo CIACCIA, Giovanni DELL'ORTO, Ga-

briale CAGLIARI, Silvano LARINI e Raffaele SANTORO, ai cui interrogatori si rimanda.

Il DALL'ORTO ha altresì riferito di un versamento da lui effettuato al senatore CITARISTI di 500.000.000 di lire, confermato dal PACINI BATTAGLIA.

5) *I reati ipotizzati*

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Come del resto già si era segnalato nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere, gli imprenditori hanno in genere posto in relazione i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici alle quali le società da loro amministrate avevano partecipato o intendevano partecipare.

In via generale è emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si è ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti sembrava si debba escludere la configurabilità di fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che sono già stati indicati in precedenti richieste.

Si sono perciò configurate ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va infatti ribadito che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto, si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche

l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare, o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicchè la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

In relazione a taluni casi in cui il denaro è pervenuto al senatore CITARISTI senza che egli fosse concorso nel relativo reato è stata formulata l'ipotesi della ricettazione, attesa la evidente consapevolezza in capo allo stesso della illiceità della provenienza del denaro alla luce dell'entità delle somme e della qualità delle persone da cui provenivano.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del senatore CITARISTI e comunque la dichiarata destinazione al finanziamento della DC.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli articoli 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi all'evidenza di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso comprensivo anche delle fattispecie di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere ed essendo, tra tutti i reati connessi, più grave quello di delitto di concussione pluriaggravata di cui al capo 1 della richiesta in data 25 febbraio 1993, commesso in questo circondario.

6) *La sussistenza di esigenze cautelari*

A carico del senatore CITARISTI sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera c) del codice di procedura penale, dovendosi ragionevolmente ritenere che egli commetterà ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si è chiesta o si chiede l'autorizzazione a procedere.

Il senatore CITARISTI è infatti raggiunto da gravi indizi di reità, oltre che per i delitti di cui alla presente richiesta, per quelli relativi alla costruzione della nuova aerostazione di Malpensa, per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco ed in relazione alle somme di denaro ricevute dai gruppi e società LODIGIANI, ROMAGNOLI, PIZZAROTTI, TORNO, LIGRESTI, GAVIO, GIRO-

LA, ACQUA, IDRECO, FERRUZZI, PETRO-TANK, GAMBOGI, BELLELI e TECHINT.

L'arco temporale in cui tali delitti sarebbero stati commessi va dal 1986 al 1992, sicchè la condotta criminosa è caratterizzata da una notevole durata ed appare oltremodo radicata, al punto che (secondo quanto riferito da Paolo Stafforini) il senatore CITARISTI continuò a richiedere denaro anche dopo l'arresto di Mario CHIESA e l'avvio della presente indagine.

Del resto già si era evidenziato (nella richiesta di autorizzazione a procedere formulata in data 25 febbraio 1993) come la prova del persistere del senatore CITARISTI in attività delittuose in tempi recentissimi è stata fornita dal Boreatti, secondo il quale fino alla metà del 1992 sono pervenuti i pacchi di denaro inviati dal Segretario amministrativo, e quindi anche dopo che nei confronti del senatore CITARISTI erano iniziate le indagini ed era stata inviata informazione di garanzia.

Irrilevante appare la sua sostituzione quale segretario amministrativo della DC dal momento che non consta che il senatore CITARISTI abbia in alcun modo reciso i legami e le interrelazioni personali o politiche che lo hanno collocato in posizione di estremo rilievo nella perpetrazione di sistematiche attività di illecito finanziamento del suo e di altri partiti politici, e che ne fanno il depositario di compromettenti segreti con i quali può condizionare le scelte di politici, funzionari ed imprenditori.

Ne consegue che per impedire la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie dovrà essere richiesta (ove intervenga autorizzazione del Senato della Repubblica) nei confronti del senatore CITARISTI l'emissione di provvedimento che dispone la custodia cautelare.

Potrà altresì sorgere l'esigenza di compiere taluni degli atti di cui all'articolo 343 comma 2 codice di procedura penale e che, comprendendo anche atti a sorpresa, non possono essere nè precisati nè preannunziati, pena la loro totale inutilità.

Pertanto va formulata richiesta di autorizzazione al compimento di quelli, fra gli atti

indicati dall'articolo 343 codice di procedura penale, per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica.

7) *Richiesta di autorizzazione a procedere e capi di imputazione*

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n 75/90), al compimento dei necessari od opportuni atti di cui all'articolo 343 comma 2 codice di procedura penale (per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione) ed a richiedere e (ove emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia presso un luogo di privata dimora.

Per questi motivi, visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 codice di procedura penale; il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica chiede:

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di cui all'articolo 343 comma 2 codice di procedura penale per i quali si ritenga necessaria specifica autorizzazione;

l'autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare;

nei confronti del Sen. Severino CITARISTI per i reati di cui alle seguenti imputazioni:

1) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, ENEL, FF.SS., AUTOSTRADE S.p.a., enti irrigui, accettava da Antonio Romagnoli per conto della ROMAGNOLI S.p.a. la promessa e poi il versamento di varie somme per complessive lire 700.000.000 affinchè i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire i delitti di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia. In Roma dal 1986 al 1991.

2) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente destinate a finanziamento della D.C., contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio. In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991.

3) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso enti pubblici, accettava da Mario Rendo per conto delle società del gruppo la promessa e poi versamenti annuali dell'ordine di 300.000.000/400.000.000, per complessive lire 1.600.000.000 circa affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tali società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire i delitti di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia. In Roma dal 1986 al 1991.

4) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659

perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio. In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991.

5) del delitto di cui agli articoli 110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso vari enti pubblici o società a capitale pubblico, accettava da Gianfranco Fagioli per conto delle società allo stesso riconducibili la promessa e poi il versamento di somme per complessive lire 80.000.000 circa dal 1988 al 1991, affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia. In Milano e Roma dal 1988 al 1991.

6) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della DC, essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio. In Milano e Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991.

7) del delitto di cui agli articoli 110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con incaricati di pubblico servizio operanti

presso AUTOSTRADE S.p.a., accettava da Roberto Mondelli per conto della MONDELLI S.p.a., la promessa e poi il versamento della somma di lire 130.000.000 affinché gli incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione dei lavori del lotto Sesto Calende - Castelletto Ticino dell'Autostrada dei Trafori favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale gli incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia. In Roma nel 1987.

8) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, AUTOSTRADE S.p.a. e altri enti, accettava da Claudio De Eccher per conto della RIZZANI DE ECCHER S.p.a. la promessa e poi il versamento della complessiva somma di lire 800.000.000 circa (200.000.000 l'anno per gli anni dal 1987 al 1990) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia. In Roma dal 1987 al 1990.

9) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del

medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio. In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1990.

10) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ENEL, accettava da Giacomo Clerici per conto delle società del gruppo COECLERICI la promessa e poi il versamento (effettuato a mani di Vincenzo Balzamo) della somma di lire 100.000.000/150.000.000 annui dal 1986 al 1991 affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia. In Roma dal 1986 al 1991.

11) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al precedente, destinata a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio. In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991.

12) delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di

pubblico servizio operanti presso ANAS accettava da Aldo Serafini per conto della TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. la promessa e poi il versamento di varie somme di denaro per un totale di lire 1.000.000.000 e buoni benzina per il valore di lire 50.000.000 dal 1988 al 1992, affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli relativi al 1988 e 1989 estinti per amnistia. In Roma dal 1988 al 1992.

13) delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme ed i buoni benzina di cui al capo precedente destinate negli anni 1990, 1991 e 1992 a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1992;

14) delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS accettava da Aldo SPINELLI per conto della TECNOSVILUPPO S.p.a. la promessa e poi il versamento della somma di lire 70.000.000 nel 1988, 100.000.000 nel 1989, 100.000.000 nel 1990, 100.000.000 nel 1991, 300.000.000 nel 1992, affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori

pubblici favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli relativi al 1988 e 1989 estinti per amnistia.

In Roma fino al 1992;

15) delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1992;

16) delitto p. e p. dagli articoli 648 - 61 n. 2 e 7 Codice penale perchè al fine di procurarsi un profitto e di eseguire il delitto di cui al capo successivo riceveva da ZUCCOLI Camillo la somma di lire 300.000.000 (di ammontare tale da cagionare un danno patrimoniale di particolare gravità) compendio di delitto contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa perpetrato da ZUCCOLI, Angelo SIMONTACCHI ed altri in relazione all'appalto ANAS per i lavori sulla Salerno - Reggio Calabria. In Roma nella seconda metà del 1991;

17) del delitto di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, riceveva la somma di cui al capo precedente destinata a finanziamento della D.C., essendo il contributo vietato dalla legge penale e comunque erogato senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio della società erogante TORNO S.p.a.

In Roma nella seconda metà del 1991;

18) del delitto di cui agli articoli 110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, accettava da Paolo PATRUCO della ICOP S.p.a. la promessa e poi il versamento della somma di lire 60.000.000 affinchè i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in relazione all'appalto ANAS per i lavori Ponte della Delizia, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1986;

19) del delitto di cui agli articoli 110-319-319-bis - 61 n. 2 Codice penale perchè agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, accettava da Paolo PATRUCO della ICOP S.p.a. la promessa e poi il versamento della somma di lire 300.000.000 affinchè i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in relazione all'appalto per la sistemazione della frana fra Ascea e Pisciotta sulla strada statale 447 di Palinuro, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1990;

20) del delitto di cui agli articoli 110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974

n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva la somma di cui al capo precedente, destinata a finanziamento della D.C., essendo il contributo vietato dalla legge penale e comunque erogato senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma nel 1990;

21) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, accettava da Licio Claudio LOMBARDINI legale rappresentante della LOMBARDINI Spa la promessa e poi il versamento in più ratei della somma complessiva di lire 450.000.000 affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli antecedenti estinti per amnistia.

In Roma dal 1989 al 1991;

22) del delitto di cui agli articoli 81 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1990;

23) del delitto di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica,

riceveva la somma di lire 50.000.000 destinata a finanziamento della D.C., somma proveniente da società controllate da Giovanni VARASI ed erogata senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma nel 1992;

24) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, Autostrade Spa e altri enti pubblici, accettava da Bruno BINASCO per conto delle società del gruppo ITINERA la promessa e poi il versamento della complessiva somma di lire 1.000.000.000 affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in relazione a taluni lavori pubblici (mondiali di calcio, Colombiane, Valtellina) in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia.

In Roma dal 1989 al 1990;

25) del delitto di cui agli articoli 110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva le somme di cui al capo precedente, contributi vietati dalla legge penale ed erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1990;

26) del delitto di cui agli articoli 81-110-319- 61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico

servizio operanti presso ANAS, accettava da Bruno BINASCO per conto delle società del gruppo ITINERA la promessa e poi il versamento (effettuato a mani di Vincenzo BALZAMO) della complessiva somma di circa 2.000.000.000/3.000.000.000 di lire affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società in relazione all'esecuzione di lavori stradali in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia.

In Roma dal 1989 al 1991;

27) del delitto di cui agli articoli 81-110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi in questione vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991;

28) del delitto di cui agli articoli 81-110-319-319-bis-61 n. 2 Codice penale perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti al rilascio di autorizzazioni o comunque al compimento di atti amministrativi relativi a lavori da effettuare sulla Autostrada Pontechiasso - Milano - Serravalle, accettava da Bruno BINASCO per conto delle società del gruppo ITINERA la promessa e poi il versamento della complessiva somma di circa 1.000.000.000 di lire affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio predetti favorissero tale società nella aggiudicazione o nella in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui

era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti di cui al capo successivo e quelli estinti per amnistia.

In Roma dal 1989 al 1991;

29) del delitto di cui agli articoli 81-110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio.

In Roma dal 24 ottobre 1989 al 1991;

30) del delitto di cui agli articoli 81-648-61 n. 2 e 7 Codice penale perchè al fine di procurare un profitto alla D.C. e di eseguire il delitto di cui al capo successivo, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva in più rate la somma complessiva di lire 3.000.000.000 circa, compendio di delitti di peculato e/o appropriazione indebita in danno dell'ENI o di società dall'ENI controllate, cagionando un danno patrimoniale di particolare gravità. In Milano dal 1991 al maggio 1992;

31) del delitto di cui agli articoli 81-110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Senatore della Repubblica, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi in questione vietati dalla legge.

In Milano dal 1991 al maggio 1992;

32) del delitto di cui agli articoli 81-648-61 n. 2 e 7 Codice penale perchè al fine di procurare un profitto alla D.C. e di eseguire il delitto di cui al capo successivo, con più azioni esecutive del medesimo disegno, riceveva in più rate la somma complessiva di lire 2.000.000.000 circa, compendio di delitti di appropriazione indebita in danno di SAIPEM Spa, cagio-

nando un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Milano dal 1987 al 1992;

33) del delitto di cui agli articoli 81-110 Codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Senatore della Repubblica, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento della D.C., essendo i contributi in questione vietati dalla legge.

In Milano dal 24 ottobre 1989 al 1992;

34) del delitto di cui agli articoli 648 - 61 n. 2 e 7 Codice penale perchè, al fine di procurare un profitto consistito nell'illecito finanziamento alla D.C. e quindi di eseguire tale delitto estinto per amnistia, riceveva da Giovanni DELL'ORTO la somma di 500.000.000 di lire, tale da cagionare un danno patrimoniale di particolare gravità, compendio di delitti di appropriazione indebita in danno di società del gruppo ENI formate in relazione all'operazione denominata IPSA 2.

In Roma e all'estero nel 1987 o 1988.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Antonio DI PIETRO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Piercamillo DAVIGO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
(F.to dott. Gerardo D'AMBROSIO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Francesco Saverio BORRELLI)